



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA  
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTA** Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 *“Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”*, in particolare l'articolo 19, che, al comma 1, individua il Ministero dello Sviluppo Economico quale autorità deputata al rilascio delle autorizzazioni agli organismi di valutazione della conformità di tali prodotti, nonché alla loro notifica alla Commissione Europea, ed al successivo comma 2 reca disposizioni in merito alla valutazione e alla vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE che deve essere svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento, stabilendo inoltre che tale accreditamento costituisce presupposto al rilascio del provvedimento ministeriale di autorizzazione;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione stipulata in data 17 luglio 2013, per effetto di quanto disposto dall'art. 19, comma 3 del citato decreto n. 54/2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico rinnova l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano – ACCREDIA – del compito di



rilasciare i certificati di accreditamento in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17024, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della già citata Direttiva 2009/48/CE;

**VISTA** l'istanza dell'Organismo IMQ S.p.A., acquisita agli atti con prot. MISE 210347 del 27 novembre 2014, con la quale lo stesso esprime formale rinuncia ad espletare le procedure di valutazione della conformità dei giocattoli, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 *“Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”*;

**ACQUISITA** la delibera del 17 novembre 2014 del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale, per espressa richiesta dell'Organismo IMQ S.p.A., è stata decisa la riduzione permanente dello scopo dell'accREDITAMENTO nello schema PRD, riportato nel certificato N. 005B con scadenza al 9/3/2017, eliminando dal medesimo la Direttiva 2009/48/CE Giocattoli;

**RITENUTO** necessario revocare il decreto ministeriale 4 luglio 2012, già adottato in favore dell'Organismo IMQ S.p.A, per effetto delle modifiche intervenute circa l'ambito di accREDITAMENTO, con delibera CSA.OO.NN. del 17 novembre 2014 di cui al precedente punto;

**VISTO** in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

## DECRETA

### Art. 1

1. Per effetto della delibera citata in preambolo, adottata in data 17 novembre 2014, da parte del competente Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO di Accredia, riferita all'Organismo IMQ S.p.A., con sede legale ed operativa in Via Quintiliano, 43 – 20138 Milano, a decorrere dalla predetta data del 17 novembre 2014, l'Organismo IMQ S.p.A. non è più legittimato a svolgere l'attività di valutazione di conformità CE, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE e del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 *“Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”*.
2. Con il presente decreto ministeriale si intende caducato il decreto di autorizzazione del 4 luglio 2012, con scadenza al 19 giugno 2016, adottato nei riguardi dell'Organismo IMQ S.p.A. e notificato alla Commissione Europea.



## **Art. 2**

1. La presente revoca dell'autorizzazione, di cui al comma 2 del precedente articolo, è notificata alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (**New Approach Notified and Designated Organisations**), in esecuzione di quanto disposto dall'art. 23 del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54.

## **Art. 3**

1. Gli oneri derivanti dal rilascio del presente provvedimento e dalla procedura di de-notifica alla Commissione europea, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, e previsto all'articolo 20 comma 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 "Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli", versa al Ministero dello Sviluppo Economico l'importo relativo alle sole spese per le procedure connesse al rilascio del presente provvedimento di revoca dell'autorizzazione ed alla de-notifica alla Commissione europea.

## **Art. 4**

1. Il presente decreto di revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it); Sezione "Per l'impresa" alla voce "Autorizzazione organismi").

ROMA, 9 dicembre 2014

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(*F.to Gianfrancesco Vecchio*)